

Modifiche al Codice del Terzo settore. Primi chiarimenti

L'articolo 4 della [Legge 4 luglio 2024, n.104](#), recante: «*Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*», in vigore dal 3 agosto 2024, detta alcune importanti modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il **Codice del Terzo settore**. La novella legislativa interviene in particolare sulla disciplina contabile degli enti del Terzo settore, involgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali. Con le modifiche in esame, il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, avuto particolare riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti.

Le modifiche, lettera per lettera, dell'unico comma articolo 4 della [Legge 4 luglio 2024, n.104](#).

La **lettera a)** introduce un **periodo**, dedicato alle **associazioni e società sportive dilettantistiche**, alla fine all'articolo 6, comma 1, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore **possono esercitare attività diverse** da quelle di interesse generale. È **aggiunta una previsione** che tratta delle attività *diverse* esercitate dagli **enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**. Per tali enti è fatta salva la disposizione che stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “*promo-pubblicitari*”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, ricevuti in qualità di associazione sportiva

dilettantistica, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che devono essere rispettati per iscriversi al citato Registro, ma solo a condizione che i medesimi proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche .

Si ricorda che citato articolo 6 del Codice del Terzo settore, dispone in particolare che, per gli enti del Terzo settore, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è possibile a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate.

Il periodo aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento fa salva, per **gli enti del Terzo settore** che siano **iscritti altresì al [Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche](#)** istituito presso il Dipartimento per lo sport, l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale **i proventi** derivanti da **rapporti di sponsorizzazione, "promo-pubblicitari", cessione di diritti e indennità** legate alla formazione degli atleti nonché dalla **gestione di impianti e strutture sportive** sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva **a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche**, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Si specifica che la disposizione introdotta rinvia, per la **definizione di attività sportiva dilettantistica**,

all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36 del 2021, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2021. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36, all'interno dello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nel [Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche](#) sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono **attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, in possesso dei necessari requisiti. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

La lettera *b*) integra l'articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore.

In particolare, all'articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente Codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29*

dicembre 1993, n. 580». Trattasi di disposizione **che attribuisce efficacia costitutiva** all'iscrizione delle fondazioni ed associazioni aventi la qualifica di impresa sociale nell'apposita sezione speciale del registro imprese. Il citato **articolo 11** prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, di **iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore** e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Oltre che nel Registro unico nazionale, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che, per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In base alla novella di cui alla **lettera b)** in esame, l'iscrizione oggetto del comma 3 è efficace, per le **imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione**, anche **ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica**, ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore. Riguardo alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (*Controllo sull'amministrazione delle fondazioni*), 26 (*Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione*) e 28 (*Trasformazione delle fondazioni*) del Codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

La **lettera c)** modifica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

La novella di cui al **numero 1) eleva a 300.000 euro** il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e **limita la**

medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica; la novella di cui al successivo numero 2) introduce, per tutti gli enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, **siano pari o inferiori a 60.000 euro**;

La novella di cui al successivo **numero 4)** introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del Codice civile. Si evidenzia che la successiva **lettera m)**, con una disposizione di coordinamento riferita alla novella di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, modifica l'articolo 87, comma 3, del Codice del Terzo settore. Nel testo modificato dalla novella di cui alla presente **lettera m)**, il citato articolo 87, comma 3, prevede la possibilità, per gli enti del Terzo settore non commerciali e che non applichino il regime forfettario di cui all'articolo 86 del medesimo Codice, di adottare, in luogo della tenuta delle scritture contabili, il rendiconto per cassa ovvero per cassa in forma aggregata, qualora i proventi, comunque denominati, non superino i relativi limiti summenzionati; tale possibilità prescinde dalla circostanza che l'ente abbia o meno personalità giuridica. Resta fermo l'obbligo di tenuta delle scritture contabili per l'attività commerciale eventualmente esercitata.

La **lettera d)** sostituendo il comma 4 dell'articolo 24 del citato Codice del Terzo settore, disciplinante l'assemblea delle associazioni del Terzo settore, dispone che **salvo divieto espresso** contenuto nell'atto costitutivo o nello

statuto, **gli associati** possono intervenire **all'assemblea** mediante **mezzi di telecomunicazione** ed esprimere il voto **in via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere **l'espressione del voto per corrispondenza**.

La lettera e), reca alcune modifiche nell'articolo 30 (**Organo di controllo**), comma 2, del citato Codice del Terzo settore.

Le modifiche riguarda l'innalzamento dei limiti che rendono obbligatoria la nomina, per le associazioni del Terzo settore, dell'organo di controllo interno.

Si ricorda, che l'**articolo 30** reca disposizioni in materia **dell'organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni** del Terzo settore.

Ai sensi del comma 1, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario nelle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 2, **nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:**

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro (**ora 150.000 euro**);
- ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro (**ora 300.000 euro**);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (**ora 7 unità**).

Ai sensi del comma 3, tuttavia, l'obbligo di nominare

l'organo di controllo sulla base delle previsioni di cui al comma 2 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla **lettera e)** in esame sono dirette ad **elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell'organo di controllo** (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:

- **150.000 euro** per l'**attivo dello stato patrimoniale**;
- **300.000 euro** per i **ricavi, le rendite, i proventi o le entrate** comunque denominate;
- **7 unità** per il numero di **dipendenti occupati in media** durante l'esercizio.

La **lettera f)**, reca alcune modifiche nell'articolo 31 (**Revisione legale dei conti**), comma 1, del citato Codice del Terzo settore.

L'**articolo 31** reca disposizioni sulla **revisione legale dei conti** per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.

Il comma 1 dispone che – fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 30 – le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (di cui al capo III del decreto legislativo n. 39/2010) **quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:**

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro (**ora 1.500.000 euro**);
- ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro (**ora 3.000.000 euro**);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità (**ora 20 unità**).

Ai sensi del comma 2, tuttavia, l'obbligo di nominare l'organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 **viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.**

Le modifiche dettate dalla **lettera f) in esame** sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:

- **1.500.000 euro** per l'**attivo dello stato patrimoniale**;
- **3.000.000 euro** per i **ricavi, le rendite, i proventi o le entrate** comunque denominate;
- **20 unità** per il numero di **dipendenti occupati in media durante l'esercizio.**

La **lettera g)** apporta alcune modifiche nell'articolo 36 del Codice del Terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.

Il citato articolo 36 prevede che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento (**ora 20 per cento**) del numero degli associati.

In base alla riformulazione operata dalla novella, viene

elevata al venti per cento del numero degli associati la percentuale di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell'attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale e viene aggiunto l'inciso diretto a salvaguardare espressamente **il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.** La modifica quindi intende consentire, nel rispetto della prevalenza dell'apporto volontario degli associati, la capacità delle APS di implementare lo svolgimento di attività di interesse generale, ricadenti in ambiti dotati anche di rilevanza sociale, senza trascurare i positivi effetti derivanti dall'incremento dei livelli occupazionali assicurati in tal modo dal Terzo settore.

La lettera h) inserisce un comma 2-*bis* nell'articolo 41 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante le **reti associative.**

Ai sensi del richiamato articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, **le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta,** che:

- associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero **non inferiore a 100 enti del Terzo settore**, o, in alternativa, **almeno 20 fondazioni del Terzo settore**, le cui sedi legali o operative siano presenti **in almeno cinque regioni o province autonome;**
- svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, **attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di**

interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1).

Viene poi stabilito (comma 2) che sono **reti associative nazionali** le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, **un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore**, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno **dieci regioni o province autonome**. Le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *b*), disciplinante la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 41 dispone che, se **successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 (cfr. *supra*), o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.**

La **lettera *i*)**, concerne l'articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante **l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**. La modifica interviene sul procedimento di iscrizione al RUNTS, prevedendo in coerenza con le regole civilistiche generali in tema di rappresentanza la possibilità che l'istanza di iscrizione **possa essere presentata anche da un soggetto delegato dal legale**

rappresentante dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.

La **lettera l)**, modifica l'articolo 48 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante il **contenuto e l'aggiornamento del suddetto RUNTS.**

La novella di cui al numero 1) della lettera l) interviene sul comma 3, primo periodo, dell'articolo 48, riguardante i **termini di deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.**

La novella modificativa in esame prevede che il **deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore** debba avvenire **ogni anno presso il RUNTS entro il termine di centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di **impresa commerciale** (di cui all'articolo 13, comma 4), il citato deposito debba avvenire **presso il registro delle imprese** entro **sessanta giorni** dall'approvazione degli indicati documenti contabili.

La novella di cui al **numero 2)** della **lettera l)** integra il comma 4 del citato articolo 48 del Codice del Terzo settore. Il suddetto comma 4 dispone che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. **La novella specifica** che il termine (non superiore, come detto, a centottanta giorni) deve essere **non inferiore a trenta giorni.**

La **lettera m)**, va riferita alla novella di cui

all'articolo 13 del Codice del Terzo settore (vedasi sopra **lettera c)**).

La **lettera n)**, inserisce il comma 15-*bis* nell'articolo 89 del Codice del Terzo settore (*coordinamento normativo*). Il nuovo comma prevede che le **associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati** che svolgano, in via principale, una o più **attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5 del medesimo Codice, **possano essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore**. La disposizione estende la possibilità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore alle associazioni incluse **nell'albo di cui all'articolo 937** del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010) che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. In aggiunta è previsto che il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017 sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime

La **lettera o)**, interviene sul comma 8 dell'articolo 101 (*Norme transitorie*) del Codice del Terzo settore, **ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell'ente**. L'ipotesi prevista dalla norma vigente concerne la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale.

Con la novella di cui alla **lettera o)** si inseriscono alcuni periodi dopo il primo periodo del comma 8 sopra citato, diretti ad estendere **le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di**

scioglimento dell'ente. La disposizione, è volta ad estendere anche ai trust dotati della qualifica di ONLUS e alle ONLUS "*partecipate*" la previsione dell'articolo 101, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017, riguardante la perdita di tale qualifica in conseguenza dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare, il suddetto articolo 101, al comma 8, prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integri un'ipotesi di scioglimento dell'ente, con la non applicazione della disciplina anche fiscale della devoluzione del patrimonio. La misura in esame estende la stessa disposizione anche ai ***trust* dotati di qualifica ONLUS e alle ONLUS che non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore**, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. La garantisce continuità nello svolgimento di attività non commerciali da parte di soggetti, i quali solo per l'attuazione della disciplina del Terzo settore, e non per un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ricadrebbero nella disciplina della devoluzione patrimoniale. Inoltre, la stessa disposizione in esame prevede che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS devolvano il patrimonio ad altro ente nel rispetto della disciplina anche fiscale vigente.

Vedi anche la [circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6](#), avente ad oggetto: Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: "*Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*". *Effetti sull'ordinamento contabile degli enti del*

Terzo settore”.

La [Circolare](#), fornisce i primi chiarimenti operativi concernenti la prima adozione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della predetta legge 4 luglio 2024 n. 104 su temi concernenti la disciplina contabile, gli effetti derivanti dalle previsioni emendative sugli incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti. Il documento di prassi esamina i seguenti punti:

- l'innalzamento dei limiti per l'utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
- gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
- utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali; l'adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere;
- la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
- l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

[Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6](#), con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l'utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica – Interiori novelle introdotte dall'articolo 4 della [Legge 4 luglio 2024, n.104](#), recante: «*Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*» – Art. 13, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – [DM 05/03/2020](#)

[Link al testo della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»](#)